

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
6508 10 GIU 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

EX SEZIONE DISTACCATA DI POZZUOLI

nella persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico onorario Dott.ssa Patrizia Gentile ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.R.G. 71063/2012,

TRA

HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Antonella Ardito e Maria Riccardi ed elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Santa Lucia n. 29, in virtù di procura in atti

OPPONENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. Amalia Mastrino presso il cui
studio in Napoli alla Santa Lucia n. 81 come da procura in atti

OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione a decreto della Giunta Regionale
Campania n. 345 del 17/4/2012 di irrogazione e ingiunzione

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0407323 12/06/2015 11.29
Nitt. : HYDROGEST CAMPANIA SPA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.



10 GIU 2015

pagamento importi a titolo di sanzione amministrativa
relativamente all'impianto di depurazione sito in Pozzuoli
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/9/2014

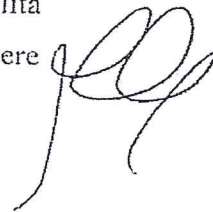
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Per ciò che attiene allo svolgimento del processo, visto l'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/09, il Giudice si riporta integralmente agli atti di causa.

Preliminarmente deve essere disattesa la censura della tardività dell'ordinanza ingiunzione, per violazione dell'art. 2 L. 241/90.

Sul punto la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 689/81, non si deve concludere necessariamente nel termine di 90 giorni previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 L. 241/90 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge regolamento.

Ciò in quanto la legge 689/81 delinea un procedimento a carattere a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati: 90 gg. per la notifica della violazione, se non vi è contestazione immediata: il pagamento in misura ridotta nei successivi 60 gg; se questo non avviene la trasmissione degli atti rapporto all'autorità competente ed entro 30 gg. dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, la possibilità per gli interessati di far pervenire all'autorità competente a ricevere



scritti difensivi e documenti e di essere sentiti. Nessun termine è previsto per la fase decisoria del procedimento e, pertanto, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è di 5 anni ex art. 28 L. 689/81.

Non accoglibile è altresì la doglienza relativa alla mancata audizione dell'interessato da parte dell'amministrazione, nonostante apposita richiesta documentata.

Invero, oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto, con la conseguenza che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione.

Pertanto, l'omessa esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integra un'irilevante illegittimità del procedimento amministrativo.

Nel merito l'opposizione risulta fondata.

L'amministrazione ha ritenuto erroneamente applicabile nel caso di specie la Tabella 1 in luogo della Tabella 3, dell'allegato 5 del Decreto lgs. 152/2006. Tale decreto prevede che chiunque nell'effettuazione di uno scarico se si superano dei valori limite di emissione fissati in tabelle di cui all'allegato 5 o altri limiti fissati dalle competenti autorità sarà punito con sanzione amministrativa.



Sul punto l'art. 18 comma 2 L. 689/81 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione, obbligandola a rendere espliciti gli elementi ritenuti rilevanti nella fondatezza dell'accertamento.

Per i suddetti motivi deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

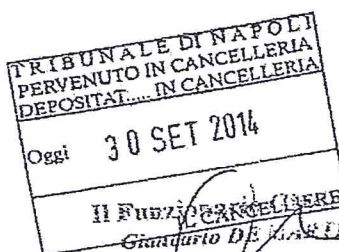
Il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, in composizione monocratica onoraria nella persona del Giudice Dott. Patrizia Gentile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla conferma il decreto a decreto della Giunta Regionale Campania n. 345 del 17/4/2012 di irrogazione ed ingiunzione pagamento importi a titolo di sanzione amministrativa relativamente all'impianto di depurazione sito in Pozzuoli

Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1800,00 di cui € 300,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Napoli, così deciso, 30/9/2014.



Il Funzionario
Cancellerario
Giudizio DE MARTINO



Il Giudice
Dott. Patrizia Gentile.

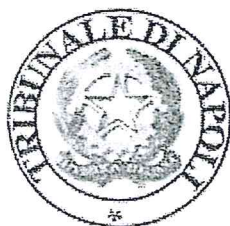


Sentenza N. 12828/14

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 4 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. RICCARDI e dell'Avv. ARDITO n.q. di Attributario

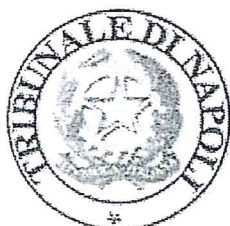
Napoli li, 21 APR. 2015



F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 21 APR. 2015

Napoli li, 21 APR. 2015



[Handwritten signature]
IL CANCELLIERE
PUBBLICO FARA

Esatte Marche per € 11,06
per N. 1 Copia

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli avv.ti **Antonella Ardito** e **Maria Riccardi**, nella qualità di procuratori di se stessi, si notifici copia della suesesa sentenza alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in **Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.**

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In Off. Giud. ha notificato a
destinatari in quanto
dell'impiegato addetto alla
causa n. 1000/2014
causa n. 1000/2014

10 GIU 2015

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

A/10 Cr. 18869

NON URGENTE

Dritti	€ 2,58
Trasferre	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 2,58

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 10/06/2015

L'Ufficiale Giudiziario

